

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 68

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(Estensore SALTAMARTINI)

approvata nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2010

SULLA

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'«EURODAC» PER IL CONFRONTO DELLE IMPRONTE DIGITALI PER L'EFFICACE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO O DA UN APOLIDE (RIFUSIONE) (COM (2010) 555 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

considerato che:

la proposta di regolamento COM (2010) 555 definitivo modifica la proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione nel mese di settembre 2009 che introduceva la possibilità, per le autorità di contrasto degli Stati membri ed EUROPOL, di accedere alla banca dati centrale di EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri gravi reati;

che, unitamente a quella della Commissione, era stata presentata la proposta di decisione del Consiglio che stabiliva le modalità di tale accesso;

con l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'abolizione del sistema dei pilastri, la proposta di decisione del Consiglio che stabiliva le modalità precise di accesso è decaduta;

per procedere nei negoziati sul pacchetto asilo e per agevolare la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC, la Commissione ha ritenuto più opportuno, in questa fase, ritirare dal regolamento le disposizioni che si riferiscono all'accesso a fini di contrasto e istituire tempestivamente l'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, che sarà responsabile anche della gestione dell'EURODAC,

rilevato che:

la presente proposta trova il suo fondamento nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del TFUE;

le disposizioni in essa contenute appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in considerazione della natura transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati e sono conformi al criterio della proporzionalità;

questa Commissione, in data 5 maggio 2010, approvò una risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 30) con la quale aderiva alle proposte di modifica del regolamento che andavano nella direzione di istituire un meccanismo chiaro ed efficace che risolvesse i problemi applicativi del sistema EURODAC,

valutate positivamente:

le disposizioni tecniche introdotte al fine di garantire la coerenza con il regolamento Dublino nonché per chiarire l'esigenza che le risposte

pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da parte di un esperto in dattiloscopia;

l'opportunità di eliminare dal regolamento istitutivo l'opzione dell'accesso alla banca dati centrale per gli Stati membri ed EUROPOL a fini di contrasto per facilitare la conclusione dei negoziati sul pacchetto asilo e la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC,

auspicando, infine, che la Commissione europea tenga nel dovuto conto l'esigenza degli Stati membri affinché, nello svolgimento delle loro legittime funzioni, le autorità di contrasto possano accedere ai dati relativi alle impronte digitali, secondo le regole e alle condizioni stabilite da appositi strumenti nazionali ed europei,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

10 novembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione internazionale nell'Unione;

considerato che il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, (cosiddetto regolamento Dublino), che istituisce l'EURODAC per il confronto delle impronte digitali ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino è stato oggetto, il 3 dicembre 2008, di una proposta di revisione da parte della Commissione europea che ha proceduto alla contestuale rifusione, in un unico testo, del citato regolamento (CE) n. 2725/2000, del relativo regolamento di attuazione (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 27 marzo 2002, e delle rispettive modifiche (COM(2008) 825), allo scopo principale di fornire un sostegno più efficace all'applicazione del regolamento Dublino, una più adeguata protezione dei dati, nonché un allineamento del quadro di gestione IT con quello dei regolamenti SIS II e VIS (regolamenti (CE) n. 1987/2006 e n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente del 20 dicembre 2006 e del 9 luglio 2008), disponendo il trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'EURODAC a una futura Autorità di gestione;

tenuto conto, infine, che il 10 settembre 2009, la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(2009) 342) allo scopo, da un lato, di tener conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e, dall'altro, di introdurre la possibilità, per le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol, di accedere alla banca dati centrale dell'EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *e*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che corrisponde alla base giuridica della proposta originale (articolo 63, primo paragrafo, numero 1), lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea);

la proposta modificata di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello dell'Unione europea è giustificata dalla migliore gestione a livello transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati. Il sistema denominato EURODAC che la Commissione intende istituire dovrà comprendere, infatti, un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni fra gli Stati membri e il sistema centrale;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati, rimanendo valida la valutazione d'impatto del 2008;

nel merito, si sottolinea come la presente proposta, rispetto alla proposta del settembre 2009, si limiti a introdurre due nuove disposizioni tecniche: una per garantire la coerenza con il regolamento Dublino, l'altra per chiarire l'esigenza che le risposte pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da un esperto in dattiloscopia;

si ricorda, peraltro, che la presente proposta ha come scopo principale quello di eliminare l'opzione dell'accesso per le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol alla banca dati centrale dell'EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

in senso contrario, tuttavia, si auspica che la Commissione tenga nel dovuto conto l'esigenza degli Stati membri a che, nello svolgimento delle loro legittime funzioni, le autorità di contrasto possano accedere ai dati relativi alle impronte digitali, secondo le regole e alle condizioni stabilite da appositi strumenti nazionali ed europei;

si ribadisce, infine, il parere già espresso dalla 14^a Commissione del Senato, in data 24 febbraio 2010, sulla proposta del settembre 2009, apprezzando il «giusto punto di equilibrio tra le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo (con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e in particolare alla protezione dei dati personali e al diritto d'informazione dei richiedenti asilo) e l'esigenza, manifestata in sede di Consiglio, di un'informativa completa sullo *status* del richiedente, con specifico riguardo alle persone trasferite in base a una procedura di "ripresa in carico", all'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino e ai casi in cui una persona i cui dati figurano in EURODAC abbia lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento».

